

Aprile 2019

Ricalcolo pensioni:

da aprile ridotte quasi 6 milioni di pensioni Arriva il ricalcolo delle pensioni: dal 1 aprile verranno ridimensionate 5,6 milioni di pensioni

23 marzo 2019 - Non smette di far parlare di sé la Legge di Bilancio 2019. Amata e odiata allo stesso tempo, ecco che arrivano anche i primi “trattamenti speciali”. I protagonisti? I pensionati. Le polemiche si sono già accese, i sindacati dei pensionati non hanno gradito la nuova misura.

Una manifestazione nazionale che non approva il ricalcolo delle pensioni: dal 1° aprile il nuovo meccanismo di adeguamento all’inflazione porterà infatti a una riduzione degli assegni pensionistici. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Per effetto della Legge di Bilancio 2019 che ha rivisto i meccanismi che adeguano gli assegni all’inflazione, i pensionati che superano di 3 volte il minimo – dunque 1.522 € lordi mensili – assisteranno a una riduzione sulla loro pensione. Ad essere coinvolte sono 5,6 milioni di pensioni e a conferma di ciò è arrivata una circolare dell’Inps. Come spiegato dall’Istituto, per 2,6 milioni delle posizioni interessate, la riduzione dell’importo lordo sarà di 28 centesimi, ma per altri casi si parla di centinaia di euro. Si tratta di soldi che i pensionati hanno incassato nei primi tre mesi dell’anno e che ora devono restituire all’Inps. Una restituzione dovuta al fatto che l’Istituto non aveva ancora applicato la nuova perequazione.

In questo senso, la Finanziaria prevede sette fasce di perequazione a cui sono applicate aliquote decrescenti:

1. Per i trattamenti fino a 3 volte il minimo, l’indice di perequazione è pari al 100% e la percentuale di aumento è dell’1,1%;
2. Per i trattamenti oltre 3 e fino a 4 volte il minimo, l’indice di perequazione è del 97% e l’aumento è dell’1,07% (per importi oltre i 1.522,26€ e fino a 2.029,68€);
3. Per i trattamenti oltre 4 e fino a 5 volte il minimo, l’indice di perequazione è del 77% e l’aumento è pari al 0,85% (per importi oltre 2.029,68€ e fino a 2.537,10);
4. Per i trattamenti oltre 5 e fino a 6 volte il minimo, l’indice di perequazione è del 52% e l’aumento è del 0,57% (per importi oltre 2.537,10€ e fino a 3.044,52€);
5. Per i trattamenti oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, l’indice di perequazione è del 47% e l’aumento è del 0,52% (per importi oltre 3.044,52€ e fino a 4.059,36€);
6. Per trattamenti oltre 8 e fino a 9 volte il minimo, l’indice di perequazione è del 45% e l’aumento è del 0,50% (per importi oltre 4.059,36€ e fino a 4.566,78€);
7. Per trattamenti oltre 9 volte il minimo, l’indice di perequazione è del 40% e l’aumento è del 0,44% (per importi oltre 4.569,28€).

L'argomento importante del momento è "Reddito di Cittadinanza" (in sigla Rdc).

Dal 6 marzo u.s. si può chiedere il reddito di cittadinanza. Innanzitutto, bisogna armarsi di pazienza, tanta o poca è imprevedibile. Pazienza di aspettare che l'Inps comunichi l'esito della domanda, entro un termine che può arrivare fino alla fine del mese seguente a quello in cui è stata presentata. L'Inps, secondo il decreto, dovrebbe rispondere entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In ogni caso da parte dell'Inps, il riconoscimento avviene entro la fine del mese successivo.

In pratica, la domanda presentata tra il 21 e il 31 marzo potrebbe essere approvata dall'Istituto previdenziale entro il 31 maggio. La domanda va presentata dopo il quinto giorno di ogni mese presso le Poste, oppure telematicamente (su internet) oppure presso i Caf convenzionati con l'Inps, secondo la modulistica messa a disposizione dall'Istituto.

Di fatto, il reddito di cittadinanza può essere riconosciuto dall'Inps entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento la domanda.

L'istituto verifica il possesso dei requisiti, in parte già descritti nell'Isee, ma anche quelli specifici richiesti dal decreto 4/2019 che ha istituito il reddito di cittadinanza.

Con il riconoscimento del Rdc, il nucleo familiare è preso in carico dai centri per l'impiego o dai servizi sociali al fine dell'attivazione d'iniziativa e misure finalizzate al superamento della condizione di povertà e di inoccupazione. Due sono i percorsi previsti in base alla composizione del nucleo familiare: presso i centri impiego dove nel nucleo è presente almeno un componente, tra quelli maggiorenni non occupati né dediti a un regolare corso di studi o formazione, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:


- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) età inferiore a 26 anni;
- c) fruizione di Naspi o di altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) titolarità negli ultimi due anni di un "Patto di servizio" in corso (cioè essere stati già presi in carico dal centro per l'impiego per la ricerca del lavoro. Il patto serve anche per conservare anche lo stato di disoccupazione). In questo caso il richiedente, entro 30 gg. dal riconoscimento del Rdc, deve dichiarare la disponibilità, presso il centro per l'impiego (o tramite Caf o Patronati), all'immediata occupazione (cosiddetta DID).

Assegno sociale: aumentano età, reddito e importo della prestazione.

L'assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la vecchia pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale erogata a domanda in favore di quei cittadini anziani che si trovano in condizioni economiche disagiate ed hanno redditi non superiori a certe soglie previste dalla legge. Della pensione sociale continuano a beneficiare coloro che l'hanno ottenuta prima del 31 dicembre 1995. L'assegno sociale, dunque, è un tipo di prestazione economica che prescinde del tutto dal versamento dei contributi, anche se per riceverla occorre essere comunque in possesso di determinati requisiti e in che modo è possibile avanzare l'istanza di richiesta.

Assegno sociale requisiti 2019

Per richiedere l'assegno sociale 2019 è necessario possedere i seguenti requisiti: 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne; stato di bisogno economico; cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari, i rifugiati



o i titolari di protezione sussidiaria: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Il richiedente l'assegno sociale non può possedere redditi superiori a certe soglie riportate annualmente sul sito dell'Inps. Tenendo conto dell'ultima rivalutazione Istat riconosciuta ai trattamenti pensionistici, la soglia di reddito che il cittadino non può superare se intende richiedere l'assegno sociale, è pari a 5.954 euro annui, limite che sale a 11.908 euro qualora lo stesso dovesse risultare coniugato.

Ai fini della determinazione della soglia di reddito vengono considerati: i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva; i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti da giochi di abilità, da concorsi a premi, ecc.); i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato; gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.); i redditi di terreni e fabbricati; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie erogate dall'INAIL; le pensioni dirette erogate da Stati esteri; le pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi; gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non vengono invece presi in considerazione: i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti: il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi; l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918; gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

L'assegno sociale è una misura di carattere provvisorio, nel senso che la sua erogazione è sottoposta annualmente alla verifica da parte dell'Inps del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza da parte dei beneficiari. Attenzione: in caso di decesso del beneficiario, l'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno sociale. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. In considerazione della funzione che riveste, l'assegno sociale non è pignorabile. L'importo dell'assegno sociale è pari a 458 euro per 13 mensilità e non è soggetto a trattenute Irpef.

Hanno diritto all'assegno sociale in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito; i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno sociale in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

In pratica se il beneficiario risulta non coniugato e ha un reddito di 2.500 euro all'anno, beneficia di un assegno pari a 3.454 (5.954 - 2.500). Se invece risulta coniugato, e la famiglia non ha redditi, l'assegno sociale viene percepito in misura intera, ossia 5.954 euro all'anno. Diversamente se la somma dei redditi percepiti dai coniugi è pari a 8.500 euro, l'importo dell'assegno è di 3.408 (11.908 - 8.500).

L'istanza per richiedere l'assegno sociale

Il cittadino deve compilare e trasmettere telematicamente il modulo di domanda attraverso il sito ufficiale dell'Inps. Pertanto occorre essere in possesso del Pin rilasciato dall'Istituto. Se non si vuol fare da soli ci si può sempre rivolgere al CAF o al Patronato.

Al modulo di domanda va allegata la seguente documentazione: copia di un documento di identità del richiedente; autocertificazione attestante la residenza effettiva ed abituale in Italia; autocertificazione di stato civile con indicazione della data di matrimonio nel caso in cui il richiedente risulti coniugato; copia del provvedimento di separazione o divorzio in caso di stato

civile corrispondente; dati anagrafici e codice fiscale del coniuge; dichiarazione relativa ai redditi personali e del coniuge conseguiti nell'anno solare di riferimento.

A questi documenti se ne possono aggiungere degli altri qualora ricorrano particolari situazioni. Ad esempio: la dichiarazione di responsabilità circa l'eventuale stato di ricovero del richiedente presso istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici (in questi casi infatti l'assegno sociale viene ridotto); la documentazione attestante la situazione personale in caso di richiedenti stranieri che ne hanno diritto (carta di soggiorno, ecc.). All'interno del modulo di domanda occorre indicare, tra le altre cose, la banca o l'ufficio postale per la riscossione dell'assegno sociale. L'assegno sociale decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia rigettata, si può presentare ricorso amministrativo all'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con cui si comunica il rigetto.

COLF e BADANTI – Venerdì 5 aprile 2019 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente, inoltre mercoledì 10 dello stesso mese scade il pagamento “ Mav “ per i contributi Inps relativo al quarto trimestre (ottobre:dicembre 2018).

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara